COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/1982 con atto n.80;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/04/1982 al 29/04/1982 al Rep. n. 1000 e nessun reclamo è stato presentato contro la medesima;
- 3) E' stato spedito al Co.Re.Co. il 13/04/1982 con Prot. n. 4419;
- 4) E' diventato esecutivo in data 09/09/1982 dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. pervenuti in data 19/08/1982 al Prot. n. 25457;
- 5) E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 23/03/1983 con atto n. 52;
- 6) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/04/1983 al 01/05/1983 per 15 giorni consecutivi;
- 7) E' stato invitato al Co.Re.Co. il 15/04/1983 con Prot. n. 4607;
- 8) E' diventato esecutivo il 18/05/1983 dopo essere stato pubblicato all'Albo Pretorio e essere inviato al Co.Re.Co. al quale è pervenuta il 27/04/1983 con Prot. n. 10530;
- 9) E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 13/07/1989 con atto n. 167;
- 10) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/07/1989 al 05/08/1989 per 15 giorni consecutivi;
- 11) E' stato invitato al Co.Re.Co. il 20/07/1989 con Prot. n. 12649;
- 12) E' diventato esecutivo il 14/08/1989 dopo essere stato pubblicato all'Albo Pretorio e essere inviato al Co.Re.Co. al quale è pervenuta il 24/09/1989 con Prot. n. 18223;
- 13) E' stato ripubblicato con scadenza il 06/09/1989 Rep. n. 3218;
- 14) E' stato completamente rivisto con delibera di Consiglio Comunale del 04/07/1995 con atto n. 98;
- 15) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/07/1995 al 23/07/1995 per 15 giorni consecutivi;
- 16) E' stato inviato al Co.Re.Co. il 08/07/1995 Prot. n. 16512;
- 17) E' diventato esecutivo in data 09/08/1995 decorsi 20 giorni dal ricevimento al competente organo regionale di controllo al quale è pervenuto il 19/07/1995 al Prot. n. 28319;
- 18) E' stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 14/08/1995 al 30/08/1995 al Rep. n. 1827 senza che siano pervenuti richiami.
- 19) E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 64 del 18/06/2002
- 20) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/06/2002 al 06/07/2002 Rep. N. 787
- 21) E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 69 del 28/09/2004 pubblicata all' Albo pretorio dal 13/10/2004 al 28/10/2004 rep. N. 1015 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 22) E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 96 del 27/09/2005;
- 23) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/10/2005 al 02/11/2005 Rep. N. 1077 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 24) E' diventato esecutivo il 29/10/2005.

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 2 Definizione delle attività
- Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 4 Compresenza di attività
- Art. 5 Suddivisione del territorio comunale in zone

TITOLO II - ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

- Art. 6 Il Consiglio Comunale
- Art. 7 Il Sindaco
- Art. 8 La Commissione Comunale Consultiva

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- Art. 9 Concessione delle Autorizzazioni
 - C) Disponibilità di autorizzazioni
- Art. 9 bis Attività di tatuaggio e piercing
- Art. 10 -Condizioni per la concess .delle autorizzazioni

Requisiti urbanistici

Requisiti Igienico-Sanitari

Requisiti dei locali

Arredamento-Attrezzat. Suppellettili

Requisiti soggettivi

- Art. 11 Contenuto dell'Autorizzazione
- Art. 12 Nuova Autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1)
- Art. 13 Istruttoria delle domande
- Art. 14 Autorizzazione al trasferimento
- Art. 15 Autorizzazione al subingresso
- Art. 16 Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte
- Art.17 Ampliamento dei locali

TITOLO IV - OBBLIGHI

- Art. 18 Obbligo di inizio attività
- Art. 19 Sospensione dell'attività

- Art: 20 Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe
- Art. 21 Osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori
- Art. 22 Obbligo di comunicazione degli addetti

TITOLO V – CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23 – Sanzioni

Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 25 – Ricorsi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI

Art. 25 – Vigilanza

ALLEGATO A

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Attività soggette ad autorizzazione

Il Regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, in conformità alle disposizioni della Legge 14/02/1963 n° 161, modificata dalla Legge 23/12/1970 n° 1142, della Legge 04/01/1990 n° 1 della Legge Regionale 04/08/1992 n° 32 e della Legge 08/08/1985 n° 443 e della Legge 03/03/93 n° 12;

Le attività suddette esercitate da imprese individuali o da società in locali pubblici o non aperti al pubblico sono soggette ad autorizzazione comunale.

Art. 2

Definizione delle attività

L'attività di barbiere è relativa: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura, barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna è relativa: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (definiti dalla Legge 04/01/1990 n° 1 allegato B) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n° 713 (allegato C).

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

Condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione d'esercizio delle attività sopra descritte è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 9 lettera E) punto 2.

I titolari, i componenti delle società di persone ed in particolare quelli in possesso della qualifica prescritta, nonché il direttore dell'azienda nel caso di società di capitali, devono essere presenti all'interno dell'esercizio. Non è consentito il rilascio alla stessa persona fisica di più autorizzazioni.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che, i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a laboratorio artigianale. Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti. In

questo caso il titolare dell'autorizzazione dovrà sottoscrivere un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio. E' consentito l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna presso ospedali, case di riposo ecc., anche in assenza di specifici locali. Nell'ipotesi di cui al comma precedente le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento e consentono di svolgere l'attività esclusivamente presso gli enti sopra citati e non sono pertanto trasferibili.

L'attività di estetista può essere svolta in forma autonoma presso i laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre ed istituti di bellezza nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici (art. 7 - comma 2 L. 04/01/1990 n° 1). Nell'ipotesi di cui al comma precedente le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento. Non è consentito il trasferimento qualora l'attività di estetista sia esercitata presso palestre e gli istituti di bellezza.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (art. 9 - comma 2 L. 04/01/1990 n° 1). Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11/06/1971 n° 426.

Art. 4 Compresenza di attività

E' consentito l'esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti.

Ogni attività sopracitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall' art. 9.

Qualora venga costituita una società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n° 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Ad una società infrasettoriale, non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n° 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata; sulle autorizzazioni oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso della qualifica professionale richiesta.

Art. 5

Suddivisione del territorio comunale in zone

Ai fini dell'applicazione del Regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

BARBIERI PARRUCCHIERI UOMO/DONNA

- 01) Frazione di Scandiano capoluogo.
- 02) Restante territorio comunale di Scandiano

ESTETISTE

Il territorio comunale è zona unica.

TITOLO II – ORGANI COMUNALI COMPETENZE

Art. 6

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

Art. 7

Il Sindaco

Il Sindaco, o un suo delegato, rilascia le autorizzazioni oggetto del Regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Il Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria e sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

Art. 8

La Commissione Comunale Consultiva

La Commissione Comunale Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista esprime parere a norma della Legge 23/12/1970, n° 1142, della Legge 04/01/1990, n° 1, della Legge Regionale 04/08/1992, n° 32 e della Legge Regionale 03/03/93 n° 12 nei seguenti casi:

1) adozione, revisione, modificazione di norme regolamentari;

- 2) rilascio di nuove autorizzazioni;
- 3) ogni qualvolta il Sindaco o un suo delegato lo ritenga opportuno.
- 4) nella prima seduta utile sono comunicati alla Commissione i subingressi, le sospensioni, le variazioni di compagine sociale e lo scioglimento di società autorizzate dal Sindaco.

La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) da tre rappresentanti delle Associazioni Prov.li degli Artigiani maggiormente rappresentative;
- c) da tre rappresentanti dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- d) dal Responsabile del Settore di Igiene Pubblica dell'U.S.L.
- e) dal Comandante del Comando di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I membri designati dalle Ass. Prov.li di cui al punto b) devono rappresentare le tre categorie artigianali la cui attività è disciplinata dal Regolamento.

Sono membri di diritto i componenti di cui alle lettere a), c), d), i rimanenti membri di cui alle lettere b), e), sono nominati dal Sindaco e restano in carica per un periodo di cinque anni, con possibilità di essere confermati.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente un numero di componenti pari alla metà più uno.

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario un impiegato dell'Ufficio comunale competente.

La Commissione di cui sopra è nominata dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della legge n° 142/90.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

Art. 9

Concessione delle Autorizzazioni

Al fine di aggiornare annualmente il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base ai criteri stabiliti ai successivi punti A) e B), l'Amministrazione Comunale entro il 31/01 di ogni anno elabora i dati relativi alla popolazione (al 31 dicembre dell'anno precedente) e li notifica ai membri della Commissione Comunale Consultiva.

Le nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e di estetista sono rilasciate al verificarsi delle condizioni sotto descritte.

BARBIERI PARRUCCHIERI UOMO/DONNA

A) Zona 1 - Scandiano Capoluogo

Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare è cosi definito:

- una autorizzazione ogni 500 abitanti per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;

La distanza tra esercizi della stessa categoria, misurata sul percorso pedonale più breve (accessi dei locali), è fissata, per quanto riguarda la zona 1, in mt. 100.

B) Zona 2- Restante territorio Comunale di Scandiano

Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare all'interno della zona 2 è così definito:

- una autorizzazione ogni 700 abitanti per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna:

La distanza tra esercizi della stessa categoria, misurata sul percorso pedonale più breve (accessi dei locali), è fissata, per quanto riguarda la zona 2, in mt. 100.

Nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, sono consentiti a condizione che esista la distanza suddetta da altri esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna.

ESTETISTE

Zona unica

Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare è così definito: una autorizzazione ogni 2000 abitanti per l'esercizio dell'attività di estetista. La distanza tra esercizi misurata sul percorso pedonale più breve (accesso dei locali), è fissata in metri 100".

Nuovi esercizi di attività comprese nella legge 1/90 sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un' altro esercizio di attività comprese nella legge 1/90.

C) Disponibilità di autorizzazioni

Alla luce di quanto sopra stabilito e sulla base della documentazione acquisita agli atti per quanto riguarda lo stato attuale del settore interessato, sono concedibili le seguenti autorizzazioni:

	AUTORIZZAZIONI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA							
			n° abitanti per autorizzazione		differenza			
ZONA 1	10.712	31	500	22	+ 9			
ZONA 2	11.527	20	700	17	+ 3			

AUTORIZZAZIONI ESTETISTE

			abitanti per torizzazioni		differenza
2	22.873	8	2.000	11	-3

Art. 9 bis Attività di tatuaggio piercing

L'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l'attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità, ed è soggetta a preventiva dichiarazione d'inizio attività come disciplinata dall'art. 19 Legge 241 del 1990. Nella stessa dovranno essere autocertificate le condizioni per l'esercizio dell'attività come indicate nelle norme sopraccitate.

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l'attività l'apposito foglio informativo, allegato n. 3 alla sopraccitata circolare ministeriale.

Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente articolo dovrà inoltre munirsi di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune sede di esercizio dell'attività stessa, previo parere del dipartimento dei servizi di prevenzione dell'A.U.S.L. competente per territorio, da ottenersi con le modalità previste all'art. 10 (requisiti igienico – sanitari)

Il personale che esercita l'attività dovrà essere dotato dell'attestato di frequenza del corso di formazione previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 1998.

I locali in cui viene praticata l'attività di tatuatore o di piercing devono rispettare i requisiti generali previsti per le attività di tatuatori e piercing di cui all'art. 10; inoltre gli stessi locali debbono disporre di zone opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato. Nel locale dovrà essere esposto un cartello indicante tutte le operazioni svolte e il materiale usato.

Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M. 28.09.1990 al fine di consentire un'efficace protezione nei confronti di malattie trasmissibili con sangue o altri liquidi biologici infetti. Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue e altri liquidi biologici, gli operatori devono sempre adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa.

Per quanto riguarda le operazioni di decontaminazione e disinfezione dello strumentario e della biancheria si rimanda a quanto contenuto nell'allegato 1 della circolare del Ministero della sanità sopra richiamata.

L'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali idonei oggetto di autorizzazione, in nessun caso è ammessa l'attività in luoghi diversi.

Art. 10 - Condizioni per la concessione delle autorizzazioni

Requisiti urbanistici.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

La destinazione d'uso dei locali deve essere quella prevista dal vigente P.R.G. in merito all'artigianato di servizio.

I locali devono avere un'altezza non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, ed avere le seguenti superfici minime:

attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuali ripostigli.

attività di estetista

mq. 30 per 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto di servizi igienici ed eventuali ripostigli, se l'attività viene svolta in proprio;

mq. 10 per ogni posto di lavoro se l'attività viene svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici.

In caso di compresenza di attività e di società infrasettoriale la superficie minima per ogni tipo di attività è di mq 30 per 2 posti di lavoro e di mq.5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuali ripostigli.

Attività di tatuatori e piercing

Mq. 25 per posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto di servizi igienici ed eventuali ripostigli.

Requisiti Igienico - Sanitari

Il servizio di Igiene Pubblica accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari relativamente a:

- locali e servizi
- attrezzature e suppellettili
- procedimenti e tecnologie
- idoneità sanitaria degli addetti

Requisiti dei locali

I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie fenestrata non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento, di cui almeno la metà sia apribile, nel caso ciò non sia possibile il locale dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.

Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antilatrina. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a mq.80.

I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.

I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, fino ad un'altezza di mt. 2, di materiali impermeabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale similare ad acqua corrente calda e fredda e potabile.

Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente areato e contenuti in appositi recipienti.

Arredamento - Attrezzature e Suppellettili

L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoranti; un armadio per la biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di Pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.

Onde evitare la trasmissione di malattie per via parenterale tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue (rasoi, forbici per manicure, materiali per tatuaggi e simili) dovranno essere del tipo monouso da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione.

Tali attrezzature dopo ogni uso dovranno essere:

- 1) ben lavate con acqua e detergente;
- 2) sterilizzate in uno dei seguenti modi:
 - a) calore: acqua bollente per 30 minuti

stufa a secco: 160° per due ore

 170° per 1 ora

180° per 30 minuti

autoclave: 134° c per 3/10 minuti

121° c per 15/20 minuti

- b) oppure trattati con i seguenti disinfettanti:
 - ipoclorito di sodio diluito in acqua 1/10 (una parte di varechina su 10 parti di acqua) per 10 minuti;
 - iodofori alla concentrazione di circa 500 ppm per 10 minuti;
- 3) gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi al fine di evitare ferite accidentali.

In caso di ferite, la cute dovrà essere disinfettata per cinque minuti con acqua ossigenata od alcool; le superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere disinfettati nei modi indicati al punto 2).

I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia; il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, deve indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

Requisiti soggettivi

Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n° 443/85, risultanti dalla certificazione della Commissione Provinciale per l' Artigianato; per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata legge, della documentazione attestante la

regolare costituzione della società e iscrizione nel Registro delle Imprese e negli albi della Camera di Commercio.

Le stesse imprese devono essere, inoltre, in possesso della qualificazione professionale del richiedente, oppure del direttore dell'azienda o titolare, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di imprese aventi i requisiti della legge n° 443/85, o per la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di imprese diverse da quelle previste dalla citata legge.

Per l'attività di estetista, nel caso le imprese siano gestite in forma societaria, anche cooperativa, e nel caso si tratti di imprese diverse da quella previste dalla legge n° 443/85, i soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, possono anche essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n° 1/90.

Il titolare di autorizzazione per l'attività di barbiere che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere per uomo e donna, può chiedere la variazione dell'autorizzazione.

Le modifiche alla composizione delle società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale (Legge n° 1142/70 e Legge 1/90).

In caso di scioglimento della società si rilasciano nuove autorizzazioni ai soci solo in caso di disponibilità.

La rinuncia di una autorizzazione, a seguito dell'unione di due imprese, non varia il numero delle autorizzazioni rilasciabili definito dall'art. 9 e conseguentemente non crea disponibilità di ulteriori autorizzazioni.

Possono essere rilasciate autorizzazioni al trasferimento, dalle zone previste dal citato articolo 5), all'interno di complessi individuati dal Piano Commerciale, gestiti in modo unitario, che vedono la compresenza di diverse tipologie di servizi (es: attività commerciali, artigianali, banche, ecc.), ai titolari di esercizi attivi che presentano richiesta di trasferimento

Art. 11 Contenuto dell'Autorizzazione

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla Società. Sull'autorizzazione deve essere indicato il nominativo delle persone in possesso della qualifica professionale richiesta.

Per le imprese societarie previste dalla legge 443/85 che esercitano l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata dal 50% dei soci; per le imprese societarie, non previste dalla legge suddetta, che svolgono l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell'azienda.

Art. 12

Nuova Autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1)

Le domande, in bollo, tendenti ad ottenere autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed indicare:

- generalità del richiedente e codice fiscale
- sede dell'impresa o società che rappresenta e relativo codice fiscale
- tipo di attività che si intende esercitare
- superficie dell'esercizio
- ubicazione e distanza da un'altro esercizio della stessa tipologia
- sottoscrizione del richiedente

Alla domanda dovrà essere allegato la certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione come previsto dall'art. 11.

Art. 13

Istruttoria delle domande

L'ufficio competente verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda e sottopone la domanda stessa alla Commissione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Il richiedente, la cui domanda è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve produrre i seguenti documenti:

- a) pianta planimetrica dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato;
- b) certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali.
- c) copia dell'atto attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;
- d) disponibilità dei locali;
- e) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.;
- f) certificato di agibilità dei locali (nel caso sia stato chiesto il cambio della destinazione d'uso);
- g) certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura.

Art. 14

Autorizzazione al trasferimento

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 12. Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista dall'art. 13.

Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistano le distanze minime di cui all'art. 9 e rientrino nell'ambito della stessa zona. Per le attività esistenti nella zona 1, sarà possibile effettuare trasferimenti nell'ambito della stessa zona, anche in deroga alle distanze minime, purchè non diminuisca la distanza dall'esercizio esistente più vicino appartenente alla medesima categoria.

Il trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista, da una zona all'altra, è concesso qualora nella zona destinataria si verifichi una carenza di servizio rispetto ai parametri fissati dal precedente art. 9). Lo stesso trasferimento ha priorità sul rilascio di nuove autorizzazioni nel rispetto delle distanze di cui all'art. 9).

Trasferimenti temporanei

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare (es. lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto non per morosità).

Art. 15 – Autorizzazione al subingresso

Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Il subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la stessa qualifica rilasciata dalla C.P.A. ed aver chiesto l'autorizzazione.

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 12 ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 13, da:

- autorizzazione in atto
- dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente
- atto di cessione dell'azienda

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle condizioni dei locali come previsto dai successivi commi:

Zona 1

Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall'art. 9, a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Zona 2

Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall'art. 9, qualora l'attività sia già esercitata in locali con superficie inferiore a quella prevista.

Il Sindaco, in casi eccezionali documentati, in deroga a quanto previsto al comma precedente, sentito il parere della Commissione, può autorizzare il subingresso a condizione che siano rispettati i requisiti igienico sanitari dei locali, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Art. 16

Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l'attività devono presentare domanda a norma dell'art. 12 del Regolamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.

Tuttavia, gli aventi diritto potranno essere titolari dell'autorizzazione, purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di coniuge superstite, o in mancanza di erede;
- autorizzazione del Giudice tutelare solo nel caso in cui gli eredi risultassero dei minori;
- certificato dell'avvenuta denuncia di successione.

L'autorizzazione decade dal diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

Art.17

Ampliamento dei locali

In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, gli interessati devono comunicare all'Ufficio comunale competente l'avvenuto ampliamento, presentando in visione la relativa concessione edilizia e il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

TITOLO IV - OBBLIGHI

Art. 18

Obbligo di inizio attività

Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di consegna dell'autorizzazione.

Il Sindaco, su richiesta dell'interessato, può prorogare, allorché sussistano gravi motivi, la data di inizio dell'attività di ulteriori sei mesi.

Art. 19

Sospensione dell'attività

Il Sindaco su richiesta motivata e adeguatamente documentata dall'interessato, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. I sei mesi possono essere prorogabili, per gravi motivi, per ulteriori sei mesi. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività, il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.

Art: 20

Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all'interno dei locali ed in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

Art. 21

Osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori

Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco.

La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

Art. 22

Obbligo di comunicazione degli addetti

Al fine di realizzare una programmazione delle attività oggetto del Regolamento, che tenga presente non solo le caratteristiche oggettive e strutturali, ma anche le risorse umane, è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di comunicare, all'Amministrazione Comunale, il numero degli operatori presenti nel laboratorio e loro eventuali cambiamenti.

TITOLO V – CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23 Sanzioni

Le violazioni alle norme del Regolamento, sono punite ai sensi degli artt. 106, 107 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934 n° 383, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati dal successivo allegato A) il quale potrà essere modificato od integrato, in qualsiasi momento, con atto del Consiglio Comunale.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 24 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco, nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell'attività entro i termini previsti dall'art. 19;
- quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, nº 443;
- per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a mesi sei;
- nel caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 del Regolamento ripetute per tre volte nell'arco di 12 mesi;
- quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui ai punti 4-5-6-7-8-9-12 dell'art. 8 del T.U. della L.C.P. del 3 marzo 1934, n° 383, modificata dalla Legge 24/11/81, n° 689.

Art. 25 Ricorsi

Le decisioni del Sindaco in materia di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono impugnabili dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Vigilanza

I funzionari del Servizio di igiene pubblica, il Corpo dei Vigili Urbani e gli Ufficiali di Polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di cui all'art. 1.

ALLEGATO A

Sanzioni da applicare per l	e infrazioni al Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di
barbiere, parrucchiere uomo	e donna ed estetista ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n°
del	e successive integrazioni.

del e successive integrazion	ni.						
Articoli del Regolamento			Importi				
	Min	-	Max	Pagamento i misura ridot Art. 16 L. 68 o via breve Art. 107 Tul	ta 89/81		
Art. 1 esercizio dell'attività senza autorizzazione all'apertura		15	50.000 -	900.000	300.000		
Art. 3 svolgimento dell'attività in forma ambulante		10	00.000 -	600.000	200.000		
Art. 10 esercizio dell'attività senza libretto di idoneità sanitaria o rinnovo locali	ı	ре 1(0.000 - er i dipend 00.000 - er i titolari	450.000	100.000 150.000		
Art. 10 mancata osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature		10	00.000 -	600.000	200.000		
Art. 14 trasferimento di attività senza autorizzazione		10	00.000 -	600.000	200.000		
Art. 15 subingresso nell'attività senza autorizzazione		10	00.000 -	600.000	200.000		
Art. 16 prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza farne domanda		5	0.000 -	300.000	100.000		
Art. 17 ampliamento di superficie senza autorizzazion	ne	5	0.000 -	300.000	100.000		
Art. 20 mancata osservanza dell'obbligo di esposizion dell'autorizzazione e delle tariffe	ıe	50	0.000 -	300.000	100.000		
Art. 21 mancata osservanza degli orari di apertura e d chiusura dei laboratori	i	5	0.000 -	300.000	100.000		

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blù con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blù con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi con pressione superiore ad una atmosfera
- Laser estetico
- Saune

ALLEGATO C

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso ecc)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, cipria)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene del corpo ecc.
- Saponi da toilette, saponi deodoranti ecc.
- Profumi, acqua da toilette ed acqua di colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli gel ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
- Tinture per capelli e decoloranti
- Prodotti per l'ondulazione, la stiratura ed il fissaggio
- Prodotti per la messa in piega
- Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- Prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe